



# COMUNE DI ROCCAFORZATA

*Provincia di Taranto*

Via Giovanni XXIII n.8 – 74020 Roccaforzata (TA)  
Tel. 099/5929243 – Fax. 099/5916940 P.IVA 01766900730

n. **13**

del **23.05.2014**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Imposta municipale Propria – Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2014**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **ventitre** del mese **MAGGIO** alle ore 8.30 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **Avv. Maria Giovanna IACCA** e con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. **ANGELA NOZZI**.

All'appello nominale risultano:

	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
<b>1</b>	<b>Maria Giovanna IACCA</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>Luigi CORONA</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>Antonio Nicola GALEONE</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>Vincenzo MANZO</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>Raffaele MASSARO</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>Giuseppe CARABOTTO</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>Massimiliano ZACCARIA</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>Gaetano DE MONTE</b>		<b>X</b>
<b>9</b>	<b>Raffaele CORONA</b>	<b>X</b>	
<b>10</b>	<b>Gregorio MANZO</b>	<b>X</b>	

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 1

risultato legale il numero degli intervenuti.

### **IL PRESIDENTE**

constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

*Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Dlgs n°267 del 18.08.2000, i seguenti pareri e visti:*

In ordine alla regolarità tecnica: <b>Parere favorevole</b>	<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> f.to Sig. Cosimo Damiano Campa (art. 107 T.U. 267/2000)
In ordine alla regolarità contabile: <b>Parere favorevole</b>	<b>Il Responsabile del Servizio finanziario</b> (art. 107 T.U. D.Lgs. 267/2000) f.to Sig. CAMPA Cosimo Damiano
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° del DLGS 267/2000	<b>Il Responsabile del Servizio finanziario</b> (art. 107 T.U. D.Lgs. 267/2000) f.to Sig. Campa Cosimo Damiano

Illustra il presente punto il Presidente.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO:** che è in corso di redazione il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;
- l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;
- l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;
- l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);
- l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
- l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**CONSIDERATO:**

- che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**VISTO:**

- l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
- l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**VISTO** l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**RITENUTO**, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

**VISTO CHE** l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli F24;

**CHE** il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in **euro 68.386,53**, la quota di alimentazione del FSC posto a carico del Comune di Roccaforzata;

**VISTO** l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTI:**

- a) il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 il quale differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 entro il 28 Febbraio 2014;
- b) il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 il quale differisce ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 entro il 30 Aprile 2014;
- c) il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 il quale dispone un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 entro il 31 Luglio 2014;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della IUC;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- il comune, con la medesima deliberazione, di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Per l'anno 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

Tipologia	Categoria Catastale	Base Imponibile
Abitazioni	da A/1 a A/11, escluso A/10	Rendita catastale*1,05*160
Box auto, garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali	C/2, C/6, C/7	Rendita catastale*1,05*160
Uffici	A/10	Rendita catastale*1,05*80
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni	da B/1 a B/8	Rendita catastale*1,05*140
Negozi	C/1	Rendita catastale*1,05*55
Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 E C/5	Rendita catastale*1,05*140

Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro	da D/1 A D/10, escluso D/5	Rendita catastale*1,05*65 (dal 2013 il coefficiente diventa 65)
Istituti di credito, cambio e assicurazione	D/5	Rendita catastale*1,05*80
Fabbricati rurali strumentali	D	Rendita catastale*1,05*65
Altri fabbricati rurali strumentali	qualsiasi purché non D	A seconda della categoria catastale di riferimento
Terreni agricoli	Np	Reddito dominicale* 1,25*135 (75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali)
Aree fabbricabili	Np	Valore venale in comune commercio

**CONSIDERATO** che dalle stime di gettito elaborate dall'Ufficio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità anno 2014), emerge un gettito complessivo presuntivo pari ad euro 224.400,00 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 68.386,53;

**CONSIDERATO** che per la predisposizione dello schema del Bilancio di Previsione anno 2014 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra specificata, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

**RITENUTO** che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote, per l'anno 2014:

1. **Aliquota base.....0,76%**
2. **Aliquota per Abitazione principale**, classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C2-C6-C7.....**0,40%**
3. **Aliquota per equiparazione ad Abitazione principale** di categoria A (escluso A1-A8-A9) per le unità e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.....**0,60%**

**RICHIAMATA** la nota del Dipartimento delle Finanze del 28/02/2014, Prot. 4033/2014, riguardante la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel *Portale del Federalismo Fiscale*, delle delibere di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti, in materia di IUC (imposta unica comunale) di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge 27 dicembre 2014, n. 147. Che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel suddetto *Portale* costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 443, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#)

**VISTO** il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**RITENUTO** di applicare, per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sopra indicate.

**VISTO** l'esito della votazione:

PRESENTI:	9
ASSENTI:	1 (DE MONTE GAETANO)
VOTANTI:	9
VOTI FAVOREVOLI:	7
ASTENUTI:	2 (CORONA RAFFAELE , MANZO GREGORIO)
VOTI CONTRARI:	//

## DELIBERA

1)- di adottare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, come segue:

- **Aliquota base.....0,76%**
- **Aliquota per Abitazione principale**, classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C2-C6-C7.....**0,40%**
- **Aliquota per equiparazione ad Abitazione principale** di categoria A (escluso A1-A8-A9) per le unità e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi) solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.....**0,60%**

2)- di applicare le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2014, come segue:

a)	€ 200,00	PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (SOLO PER LE CATEGORIE A1-A8-A9)
----	----------	--

3)- di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;

4)- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione attraverso la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel *Portale del Federalismo Fiscale*, delle delibere di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti, in materia di IUC (imposta unica comunale) di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge 27 dicembre 2014, n. 147. La trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel suddetto *Portale* costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di

cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 443, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

**SUCCESSIVAMENTE**

Con specifica e separata votazione:

PRESENTI:	9
ASSENTI:	1 (DE MONTE GAETANO)
VOTANTI:	9
VOTI FAVOREVOLI:	7
ASTENUTI:	2 (CORONA RAFFAELE , MANZO GREGORIO)
VOTI CONTRARI:	//

stante l'urgenza a provvedere in merito, con voti favorevoli palesemente espressi tra i votanti ed aventi diritto, si dota il presente atto della clausola d'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. L.vo. n. 267 del 18/08/2000

Approvato e sottoscritto:

<b>IL PRESIDENTE</b> f.to <b>Avv. Maria Giovanna IACCA</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> f.to <b>Avv. ANGELA NOZZI</b>
---	--

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Messo Comunale attesta che copia della presente determinazione/deliberazione viene pubblicata con atto registrato al n. 321 dal 23/05/2014 al 06/06/2014 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Roccaforzata, lì 23/05/2014

Il Messo Comunale

**f.to Marinelli Saverio**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

### **A T T E S T A**

Ai sensi del Dlgs n°267 del 18.08.2000, che la presente deliberazione:

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, Dlgs n°267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, Dlgs n°267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Angela Nozzi